

Roma, 15.6.2023

Spett.

BANCA D'ITALIA

Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione I e Divisione Regolamentazione II,

via delle Quattro Fontane, 121/123
00184 Roma

ram@pec.bancaditalia.it

Oggetto: Contributo relativo al documento di consultazione sugli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia in materia di fornitori specializzati di servizi di crowdfunding per le imprese

Il presente documento intende offrire il punto di vista dell'Associazione Italiana Equity Crowdfunding ("AIEC") relativamente al documento posto in consultazione da Consob.

Il provvedimento è destinato ad avere una incidenza diretta sull'attività dei gestori di portali di equity crowdfunding associati, che nel corso degli anni hanno contribuito attivamente al processo regolamentare rispondendo a tutte le consultazioni concernenti la disciplina dell'equity crowdfunding e i profili di diritto finanziario che impattano in qualsiasi modo i servizi dei portali on-line.

(1) INTRODUZIONE

Il documento di consultazione precisa con cura la base normativa applicabile ai fornitori specializzati di servizi di crowdfunding, e altrettanto correttamente chiarisce che gli orientamenti di vigilanza in consultazione:

- a) Non si rivolgono agli altri intermediari già vigilati (banche, intermediari ex art. 106 TUB, IP, IMEL e SIM);
- b) Non sono obbligatori.

Tuttavia, il documento soggiunge che se le misure adottate dai fornitori non risultano efficaci ed adeguate per assicurare il rispetto della disciplina applicabile, la BDI nell'ambito delle proprie competenze, può adottare i provvedimenti di vigilanza previsti dalla legge.



In proposito è bene ricordare che la base normativa di riferimento è il Regolamento (EU) 1503, giunto dopo diversi anni di incubazione normativa ad uniformare il diritto comunitario per offrire regole comuni in tutto il territorio dell'Unione, grazie anche al regime di passaportazione.

Non è un caso se il Regolamento lascia agli Stati Membri potestà normativa estremamente limitata, alle comunicazioni di marketing e alla disciplina dei reclami.

L'adozione di orientamenti di vigilanza disomogenei rispetto a quelli delle altre Autorità avrebbero quindi l'evidente effetto di danneggiare gli operatori nazionali che, anche quando operano in altri Stati membri, sono soggetti alla vigilanza nazionale, rispetto a fornitori concorrenti stranieri che si trovino ad operare in regime di libera prestazione di servizi sul territorio italiano.

Dunque, si ritiene che il principio fondamentale che deve orientare l'attività regolatoria e di vigilanza debba essere quello della parità di condizioni, onde evitare squilibri competitivi ai danni dei soli fornitori italiani autorizzati in Italia.

D'altra parte è di tutta evidenza che un approccio non equilibrato porterebbe ad un veloce trasferimento degli operatori in altri Stati Membri, ferma restando la libera prestazione di servizi sul territorio italiano.

(2) SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO.

In linea di principio si condivide l'orientamento di vigilanza. Tuttavia si deve evidenziare, in linea con quanto anticipato al paragrafo (1), che non risulta al momento che le altre autorità nazionali stiano entrando nel merito di diversi aspetti indicati dalla BDI, di talchè potrebbero generarsi significative disparità competitive. In particolare, in materia di gestione dei rischi, controllo interno ed esternalizzazione, gli orientamenti in consultazione potrebbero porsi fuori scala rispetto alle dimensioni aziendali attuali degli operatori.

(3) VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' DEGLI ESPONENTI

Si condivide l'orientamento di vigilanza, che peraltro si pone in continuità rispetto alla prassi regolamentare nazionale per i gestori di portali di equity crowdfunding.

(4) DUE DILIGENCE SUI TITOLARI DEI PROGETTI

In linea di principio si condivide l'orientamento, ma si invita la BDI a riflettere circa l'opportunità di omologare i requisiti soggettivi dei titolari di progetti rispetto ai requisiti soggettivi dei fornitori di servizi di crowdfunding, considerando anche la disciplina concernente gli altri emittenti di strumenti finanziari e la destinazione del sistema regolamentare a emittenti con caratteristiche di PMI.



Dal punto di vista pratico, considerando che i gestori possono avere qualsiasi nazionalità comunitaria e che non vi sono limiti di nazionalità comunitaria per i relativi amministratori e/o soci, si rileva la possibile difficoltà di ottenere certificazione omogenea rispetto a quella nazionale nei vari Stati Membri e negli eventuali Stati terzi che dovessero essere competenti a rilasciare certificazioni per conto di amministratori extracomunitari (ad es. nel caso di progettista francese con socio rilevante cinese e amministratore saudita).

(5) CHIARIMENTI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Con riferimento allo specifico settore di attività del fornitore di servizi di crowdfunding, il Regolamento (UE) 2020/1503 precisa al Considerando 32 che sarebbe opportuno prevedere per i fornitori di servizi di crowdfunding l'applicazione delle norme concernenti l'adeguata verifica della clientela ai fini AML/CFT. Tuttavia, il corpo normativo prevede l'obbligo di eseguire l'adeguata verifica ai fini antiriciclaggio solamente all'art. 5 per i titolari di progetti di crowdfunding.

Pur in assenza di una norma del Regolamento sull'adeguata verifica nei confronti degli investitori, le Linee Guida dell'EBA fanno espressamente riferimento a tutti i clienti dei fornitori di servizi di crowdfunding, includendo anche i clienti investitori. In particolare il riferimento è alle specifiche Linee Guida EBA/GL/2021/02 del 1° marzo 2021, paragrafi 11 e 17 e alle Linee Guida dell'EBA del 22 novembre 2022 in materia di remote on-boarding (sebbene queste ultime non ancora in vigore). In proposito, come è noto, è discussa la vincolatività delle linee guida EBA in mancanza di recepimento.

Tuttavia, il D.Lgs. 231/2007 ancora non prevede i fornitori di servizi di crowdfunding tra i soggetti cui si applicano le norme in materia di adeguata verifica, sia con riferimento ai titolari di progetti di crowdfunding che rispetto agli investitori.

3

In proposito è urgente un intervento normativo di adeguamento ed intanto almeno un orientamento di vigilanza.

Cordiali saluti

Avv. Alessandro M. Lerro
Presidente

